

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 14-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CONSOLO)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

RAFFAELE IANNUZZI

**per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione con il mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Milano il 22 novembre 2005**

Comunicata alla Presidenza il 17 gennaio 2006

ONOREVOLI SENATORI. – In data 22 novembre 2005 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 5813/05 RGNR - 4741/05 RG GIP a carico del senatore Raffaele Iannuzzi, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il senatore Raffaele Iannuzzi è stato fatto oggetto, ad iniziativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, di una richiesta di rinvio a giudizio per diffamazione a mezzo stampa, a seguito di querela intentata dai giudici Giancarlo Caselli e Guido Lo Forte. Costoro contestano all'imputato (unitamente al direttore del quotidiano «*Il Giornale*» Maurizio Belpietro) i contenuti «non veritieri e comunque offensivi» di un articolo pubblicato il 7 novembre 2004 sul medesimo quotidiano, intitolato: «*Mafia, tredici anni di scontri tra PM e Carabinieri*».

In particolare, il magistrato della pubblica accusa contesta la diffamazione aggravata dall'aver attribuito fatti determinati, che così si riassumono:

– quanto a Giancarlo Caselli, di aver accusato i carabinieri in merito alla mancata immediata perquisizione del covo di Riina, nonostante avesse preso accordi con loro; di aver impostato e condotto «una vera e propria guerra contro l'arma dei carabinieri» nell'ambito della quale avrebbe «quasi incriminato» il generale Mori e il capitano De Donno, per poi mettere tutto a tacere; ingiuste sarebbero state anche le iscrizioni nel re-

gistro indagati del colonnello Meli, degli stessi generale Mori e capitano De Donno, del tenente Canale, del maresciallo Lombardo, dei capitani Obinu, De Caprio e Meli. Anche nel procedimento penale contro il senatore Andreotti, si sarebbe impedito il ritorno in Italia di Badalamenti per smentire taluno degli accusatori; si sarebbe poi ostacolata la pubblica difesa del maresciallo Lombardo, determinandone il suicidio. Inoltre, sarebbero stati trascurati importanti elementi di accusa a carico del pentito Di Maggio (tra cui le intercettazioni dei carabinieri e gli avvertimenti del Brusca, che sarebbe stato anzi imputato per calunnia). Più in generale, sarebbe al centro di un sistema di persecuzione di personaggi sgraditi, vittime di procedimenti infondati che alimentavano un «professionismo dell'antimafia» incentrato sulla Procura di Palermo;

– quanto a Guido Lo Forte, di aver messo a tacere un rapporto del capitano De Donno su imprenditoria e politica, poi attuato selettivamente; di aver fornito informazioni riservate all'indagato Siino, avvantaggiandolo anche in altro modo, come pure avrebbe fatto nei confronti del Di Maggio ostacolando tra l'altro le intercettazioni dei carabinieri e le informazioni del Brusca. Più in generale, avrebbe ostacolato l'accertamento della verità nel processo Andreotti, partecipando altresì al sistema persecutorio asseritamente in atto alla Procura di Palermo in quegli anni, oltre a perseguire gli ufficiali dei carabinieri per reati inesistenti.

Il giudice monocratico, nell'udienza preliminare del 18 novembre 2005, dopo aver stralciato la posizione dell'imputato Belpietro ha dissentito dall'eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione e, conseguentemente, ha disposto la

trasmissione degli atti al Senato per accertare se si versi nel caso di opinioni espresse nell'esercizio di attività connesse alla funzione di parlamentare, espletate fuori del Parlamento. Conseguentemente ha disposto la sospensione del procedimento, rinviandone la prosecuzione al 20 giugno 2006.

Già il 15 novembre 2005, comunque, il senatore Iannuzzi aveva trasmesso alla Presidenza del Senato la richiesta di insindacabilità: pervenuta il 18 novembre, era deferita dalla Presidenza del Senato alla Giunta il 23 novembre 2005: di tale secondo atto di impulso, su iniziativa di parte, in base alla prassi si è operato l'assorbimento nella presente relazione, con cui si dà prevalenza alla richiesta pervenuta dal magistrato.

* * *

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 30 novembre 2005 e l'ha annunciata in Assemblea in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 14 dicembre 2005 e nella seduta dell'11 gennaio 2006.

* * *

La battaglia politica che il senatore Iannuzzi conduce, sin dall'inizio del suo attuale mandato parlamentare, contro l'utilizzo dei «pentiti» nei processi penali permea tutta la sua attività parlamentare, oltre che quella pubblicistica da lui esercitata da tempo a livello professionale. Assai significativamente egli sollecitò in atti formali l'interesse del Parlamento – sia nella veste della proposta di Commissione bicamerale di inchiesta (Disegno di legge n. 2292: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia», depositato sin dal 25 giugno 2003) sia nella veste della proposta di Commissione monocamerale di inchiesta (Documento XXII, n. 25: «Proposta di inchiesta parlamentare del Senato sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia», depo-

sitato il 19 febbraio 2004), in ambedue i casi assai anteriormente rispetto all'articolo oggetto del procedimento in questione – sulla gestione dei collaboratori di giustizia e sull'effetto pernicioso che da ciò ricade sulla correttezza della dialettica processuale e dei rapporti tra soggetti istituzionali (che, ovviamente, possono registrare divergenze in riferimento a tale utilizzo, come parrebbe essere stato il caso a Palermo).

In ambedue le relazioni (al disegno di legge ed al Documento, di cui il senatore Iannuzzi è primo firmatario) si legge tra l'altro: «Tropo spesso, infatti, su semplici dichiarazioni di collaboratori di giustizia non suffragate da adeguate fonti di prova si sono costruite delle ipotesi accusatorie, che si sono dimostrate in seguito del tutto infondate, per quanto, anche a causa di alcune norme procedurali lesive del principio costituzionale del contraddittorio, non sia sempre agevole far prevalere nel processo la verità sulle falsità. Si ricorda, infatti, che in base alla vigente normativa sulla valutazione delle prove, ad esempio, è possibile condannare l'imputato sulla base di dichiarazioni di più collaboratori non supportate da altro riscontro: cosiddetta convergenza del molteplice. È un dato di fatto incontestabile che la gestione dei pentiti nelle inchieste di mafia – e, in particolare, in quelle che avrebbero dovuto accertare i rapporti di tale organizzazione criminale con la politica – ben più di una volta ha assunto profili poco chiari. (...) La gestione dei pentiti, infatti, rappresenta forse il punto più delicato della strategia della lotta contro la mafia, in quanto la strumentalizzazione giudiziaria o politica (poco importa stabilire quale dei due profili prevalga, considerato che essi sono tra loro spesso intrecciati) di tale fenomeno finisce proprio per favorire la mafia, che alla legislazione dell'emergenza ha reagito proponendo dei "finti pentiti" con lo scopo di depistare le indagini. In altri casi, invece, le false accuse dei pentiti non sono dettate da una strategia della mafia, ma provengono

da soggetti accusati di efferati delitti, che hanno un proprio interesse personale ad accusare altri soggetti (non importa se innocenti) al solo fine di ottenere per se stessi l'immunità per i delitti commessi e ingenti benefici economici. A tali strumentalizzazioni della mafia o dei singoli associati si deve aggiungere quella di alcuni magistrati che più di una volta hanno piegato indagini e procedimenti all'unico scopo di tenere in piedi un teorema accusatorio basato su dichiarazioni di pentiti compiacenti. In un'ottica realmente orientata verso l'obiettivo di sconfiggere la mafia appare del tutto evidente l'esigenza che la posizione di ogni singolo collaboratore sia vagliata e valutata con estrema cautela. Ma la realtà è ben diversa. La lotta alla mafia, infatti, è stata sinora caratterizzata da sterili proclami, in alcuni casi anche di natura legislativa, spesso enfatizzati dalla stampa, che da un lato hanno tranquillizzato l'opinione pubblica, ma che dall'altro hanno finito proprio per favorire la mafia. Più di una volta l'attività investigativa si è limitata ad una unica fonte costituita dalle accuse di pericolosi criminali che sono stati presentati all'opinione pubblica come gli unici soggetti grazie ai quali sarebbe stato possibile sconfiggere la mafia. Accuse che hanno determinato una lunga serie di arresti indiscriminati, che solo in un secondo momento si sono dimostrati del tutto iniqui e privi di qualsiasi fondamento. A tale proposito, non si può non segnalare come all'appiattimento di non pochi pubblici ministeri sulle mere affermazioni dei pentiti si accompagni nella società un inquietante clima di sospetto nei confronti di coloro che cercano di ricondurre ai principi costituzionali una legislazione, come quella antimafia, che in più punti appare essere in palese violazione non solo dei principi costituzionali, ma anche di principi sanciti in trattati internazionali, come, ad esempio, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che dovrebbero essere, per ciascun Paese che si ritiene democratico e libe-

rale, il presupposto di ogni normativa inerente alla libertà personale».

Il senatore Iannuzzi, nel sottoscrivere tali relazioni a disegno di legge e Documento, e nel farlo anteriormente all'articolo incriminato, ha sicuramente espresso la cifra della sua attività parlamentare, che non può essere disattesa o misconosciuta solo perché rappresenta la prosecuzione della sua pluridecennale attività giornalistica.

* * *

La presentazione di un disegno di legge depositato dinanzi alla Presidenza del Senato rientra appieno nell'esercizio delle funzioni parlamentari nazionali e, pertanto, legittimata a pronunciarsi sull'insindacabilità di opinioni che ne costituiscono la proiezione è la Camera di appartenenza del senatore Iannuzzi.

Il collegamento necessario tra le sue battaglie giornalistiche (sull'effetto pernicioso di un'accezione del processo penale che divenga servente rispetto all'utilizzo dei «pentiti», frustrando le professionalità investigative più genuine espresse dai tutori dell'ordine pubblico) e le sue «funzioni» di parlamentare, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, prescinde dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, come ribadito dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2004: l'esercizio delle funzioni del parlamentare non può infatti essere ristretto esclusivamente alle discussioni che si tengono all'interno delle Aule, poiché il mandato elettorale si esplica in tutte quelle occasioni in cui il parlamentare raggiunge il cittadino ed illustra la propria posizione anche, e forse tanto più, quando questo avvenga al di fuori dei luoghi deputati all'attività legislativa in senso stretto e si espliciti invece nei mezzi di informazione, negli organi di stampa ed in televisione. L'esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere può esservi anche quando è attuato in forma «innominata» sul piano regolamentare, e tale inter-

pretazione è stata accolta nell'articolo 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140, resistendo al vaglio di costituzionalità della Corte nella citata sentenza: l'importante è che l'agire del parlamentare - nel dedicarsi alle attività di cronaca e critica politica in cui si estrinseca la posizione del senatore in relazione a rilevanti fatti della vita pubblica - rappresenti una prosecuzione ed una proiezione dell'attività per la quale svolge il suo mandato, e non un paludamento di controversie private.

È compito della Giunta svolgere un ruolo di garante affinché tale diritto, spettante a ciascun membro del Parlamento, non si traduca in abuso ovvero in eccesso. Abuso od eccesso che, peraltro, la Giunta non ritiene

possano essere rintracciati nel caso delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi oggetto del procedimento in questione, per le quali essa rinviene l'esercizio di funzioni parlamentari.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, di dichiarare che le dichiarazioni rese dal senatore Iannuzzi costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CONSOLO, *relatore*

